

Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO

TESTO COORDINATO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 78 dd. 20.07.1999
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 111 dd. 28.09.1999
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 51 dd. 13.09.2001
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 67 dd. 23.07.2002
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 dd. 29/12/2006

TITOLO GENERALITA'

Articolo 1 Gestione del Servizio

Il servizio di somministrazione dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia, in base alla vigente legislazione per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune. Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente regolamento.

Articolo 2 Sistema di distribuzione dell'acqua

La fornitura di acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da contatore, alla pressione esistente nella rete nel punto di presa.
Sono ammesse forniture senza contatore solo per bocche antincendio

Articolo 3 Divieto di rivendita

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

Articolo 4 Rete distributiva

La rete di distribuzione può essere pubblica o privata.

La rete di distribuzione pubblica è costituita dal complesso delle tubazioni prevalentemente interrate, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dai serbatoi, portano l'acqua ai pozzetti di derivazione di utenza.

Essa viene eseguita a cura del Comune che ne rimane proprietario e che attua tutte le modifiche e manutenzioni opportune per adeguarla alle necessità del servizio.

La rete di distribuzione privata si distingue in impianti esterni e impianti interni.
Per impianti esterni si intende quel complesso di tubazioni, e degli accessori relativi che, partendo dalla tubazione principale, rendono possibile l'alimentazione degli impianti interni degli utenti.

Per impianti interni si intendono il complesso delle tubazioni ed accessori all'interno dei muri perimetrali degli edifici che distribuiscono l'acqua dal gruppo di misura (questo escluso) agli apparecchi utilizzatori.

Articolo 5 Modalità di installazione

L'esecuzione, l'esercizio, la manutenzione e la rimozione della rete di distribuzione privata sono a carico dell'utente il quale dovrà dare preventiva comunicazione all'ufficio tecnico per gli eventuali accertamenti. I danni provocati alla proprietà comunale o a terzi derivanti dall'esecuzione, esercizio, manutenzione e rimozione dell'impianto esterno dovranno essere risarciti dall'utente, proprietario o amministratore e le parti manomesse dovranno essere ripristinate a regola d'arte.

Per la loro esecuzione l'utente si affida ad installatori di fiducia abilitati che siano in possesso dei necessari requisiti tecnico professionali ai sensi della Legge n.46/1990 e ss.mm. e che assumano le responsabilità loro derivanti da eventuali danni a persone o cose causati da deficienze degli impianti da essi eseguiti.

Gli installatori, nell'esecuzione dei lavori devono attenersi alle norme generali esistenti, rilasciando al termine dei lavori la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.

Non è consentito all'utente, né al proprietario o all'amministratore dello stabile, modificare alcuna parte dell'impianto esterno senza la preventiva autorizzazione Comunale.

Il Comune ha sempre il diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati all'utilizzo dell'acqua all'interno della proprietà privata.

In caso di opposizione o di ostacoli il Comune si riserva il diritto di sospendere l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto avere luogo e sia stata accertata la regolarità dell'impianto senza che ciò possa dare diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Articolo 6 *Tipo di fornitura*

Le forniture si distinguono in:

- a) forniture per uso pubblico;
- b) forniture per uso privato.

TITOLO II

FORNITURE AD USO PUBBLICO

Articolo 7

Impianto per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) le fontane pubbliche
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) le bocche da incendio pubbliche.

Articolo 8

Prelievi abusivi

E' fatto divieto di prelevare acqua da tutti gli impianti pubblici di cui all'articolo precedente per scopi diversi da quelli cui sono adibiti.

E' comunque consentito l'uso antincendio degli impianti di cui alle lettere a) e b) di cui all'art. 7

TITOLO III

FORNITURE AD USO PRIVATO

Articolo 9

Diritto alla fornitura

Il Comune, entro il limite del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile, e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto alla somministrazione d'acqua per gli usi previsti dal presente regolamento.

Nell'evasione delle richieste di allacciamento è in ogni caso assicurata la priorità alla somministrazione per uso potabile domestico.

Articolo 10

Destinatario della fornitura

Hanno diritto alla somministrazione dell'acqua i proprietari degli immobili, gli affittuari, con il consenso del proprietario, e gli altri aventi idoneo titolo.

Articolo 11

Identificazione delle utenze

Ad ogni utenza sarà assegnato un gruppo di misura. E' consentito, per le situazioni esistenti, avere un solo contatore per più utenze, purché ad uso domestico. Sarà considerata utenza, ai fini della determinazione del canone, ogni unità abitativa o unità d'uso (intesa come insieme di locali adibiti a destinazione diverse da quelle residenziali).

Per edifici esistenti, qualora per motivi tecnici non sia possibile separare le diverse utenze, sarà ammesso:

- a) nel caso di edifici in condominio la somministrazione viene effettuata all'amministratore del condominio stesso, il quale ne risponde ai sensi di legge;
- b) nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'amministrazione in condominio, il Comune può ugualmente concedere la somministrazione mediante una sola derivazione, sempreché i proprietari stipulino un unico contratto e rispondano solidamente per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali.

In ogni caso le utenze, collegate al gruppo di misura, devono essere tante quante sono gli usi distinti per tariffe rispettive, come riportato all'art. 50.

In particolari casi, a giudizio insindacabile del Comune, per ragioni tecniche, può farsi luogo a più utenze per ogni singolo proprietario o condominio nel numero che verrà stabilito dal Comune stesso.

Se l'utente avesse la necessità di porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà premunirsi dei necessari nulla osta dei proprietari dei terreni per servitù dell'acquedotto.

Eventuali forniture provvisorie, per esigenze eccezionali e specifiche, potranno essere conteggiate a forfait.

Articolo 12
Domanda di fornitura

Le domande per ottenere la fornitura dell'acqua dovranno essere stese su apposito modulo fornito dal Comune nel quale dovrà risultare la qualifica e codice fiscale del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via, il proprietario dell'immobile, il numero e il tipo di unità servite.

Alla domanda deve essere allegata una planimetria in scala 1:200 da cui risulti l'ubicazione dell'utenza e il percorso del tracciato dell'impianto.

Il richiedente del servizio dovrà rispettare quanto disposto dall' art. 45 della Legge n.47/1985 in materia di erogazione di servizi.

Ove il richiedente non sia il proprietario della casa, dovrà essere allegata alla domanda la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario o altro avente titolo. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono tacitamente convenzionati.

Articolo 13
Durata del contratto di fornitura

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così di seguito, salvo disdetta da farsi almeno un mese prima della scadenza.

La concessione è revocabile da parte del Comune, in qualunque momento, previo congruo preavviso, e senza indennità.

Articolo 14
Modalità per il recesso del contratto di fornitura

L'utente che intende recedere dal contratto di fornitura deve darne comunicazione scritta al Comune.

Il Comune provvederà al rilievo dell'ultimo consumo e/o chiusura del contatore. L'utente che recede dovrà comunque rispondere del consumo di acqua fino al momento della chiusura.

In mancanza di disdetta del contratto di somministrazione di acqua, con le modalità indicata al I comma, l'utente resterà solidalmente responsabile per consumi di acqua ed accessori e di qualsiasi eventuale danno che abbia a riscontrarsi al contatore ed agli impianti con chi subentra senza la stipulazione di regolare contratto.

I contatori chiusi per cessata fornitura d'acqua potranno essere rimossi a criterio dell'Amministrazione.

Qualora l'utente impedisse l'accesso degli incaricati dell'Amministrazione, per le necessarie operazioni di chiusura o di rimozione del contatore, la stessa avrà il diritto di azione giudiziaria in sede civile e penale.

Articolo 15
Voltura dell'utenza

In caso di passaggio del prelievo dell'acqua da un utente con regolare contratto ad un altro soggetto, quest'ultimo deve effettuare richiesta scritta per ottenere regolare benestare di subentro e per la stipula di un nuovo contratto

Articolo 16
Interruzione del servizio

L'acqua sarà distribuita continuativamente, il Comune però si riserva, per ragioni di ordine tecnico o per sopperire ai fabbisogni di emergenza di diminuire la pressione o di sospendere l'erogazione dell'acqua.

Nell'ipotesi di interruzione prevedibile, il Comune provvederà ad avvertire tempestivamente gli utenti a mezzo di pubblico avviso. Né in questo caso né in quello di interruzione per rotture o guasti per forza di causa maggiore gli utenti potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore e a necessità di lavori. Per le utenze che per la loro natura richiedano, un'assoluta continuità di servizio, gli interessati potranno provvedere, a proprie spese, all'installazione di un adeguato impianto di riserva

Articolo 17
Norme per l'esecuzione delle derivazioni di presa

Le derivazioni di presa comprendono i tubi con i loro accessori che si staccano dalla rete di distribuzione per l'alimentazione degli impianti interni e giungono fino agli apparecchi di misura compresi.

Spetta al Comune determinare il diametro ed il punto di derivazione della presa e dei diametri e l'ubicazione delle diramazioni fino al contatore.

Spetta inoltre al Comune autorizzare qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione di qualsiasi condotta ed apparecchi fino al misuratore.

Spetta all'utente, in accordo e secondo le indicazioni dell'U.T.C., provvedere, a proprie spese e con propri installatori di fiducia in possesso dei requisiti previsti dall'Art.5, alle opere necessarie per la realizzazione degli impianti di derivazione, nonché all'installazione del contatore fornito dal Comune.

Articolo 18

L'utente si impegna ad osservare le seguenti disposizioni:

- a) eseguire le opere a perfetta regola d'arte secondo le istruzioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale. All'uopo prima di interrare le tubazioni dovrà essere accertata la

regolare esecuzione dei lavori da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, previa espressa richiesta di sopralluogo da presentare allo stesso;

- b) arrecare minor danno possibile alle opere stradali e alla proprietà pubblica o privata;
- c) provvedere ad opere ultimate, al perfetto ripristino della sede stradale. Tale operazione dovrà essere ripetuta per eventuali cedimenti del terreno che dovessero compromettere il livello stradale.

Qualora l'intervento di ripristino del suolo pubblico avvenga da parte del Comune l'utente è tenuto a corrispondere l'intero importo sostenuto dall'amministrazione.

- d) prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere costituito un deposito cauzionale a favore del Comune stabilito dal tecnico comunale in rapporto all'entità dei lavori stessi, a garanzia della loro corretta esecuzione. Tale cauzione verrà restituita dopo che sarà accertata la perfetta esecuzione delle opere di ripristino e non oltre sei mesi da tale ripristino;
- e) chiedere l'ordinanza per l'eventuale chiusura della strada;
- f) assumere ogni onere e responsabilità per danni che dovessero venire arrecati ad impianti tecnologici di proprietà pubblica o privata;
- g) *dovranno inoltre, essere rispettate le norme di cui all'art. 21 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada nonché dell'art. 30 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. In particolare chi esegue lavori o deposita materiale sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve:*

- *adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte,*
- *provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli,*

*Le modalità ed i mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, la realizzazione della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, gli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico e le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali sono stabilite nel regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 in particolare l'articolo 30.*¹

Articolo 19

Interventi per la funzionalità degli impianti esterni

Il Comune si riserva il diritto di verificare in ogni momento lo stato delle condutture e la regolarità degli allacciamenti e di prescrivere le eventuali opere di riparazione. Nel caso si riscontrino perdite agli impianti privati e gli utenti direttamente interessati non provvedano alla riparazione, il Comune segnalerà l'inconveniente con raccomandata A.R. indicando il tempo massimo entro il quale effettuare l'intervento. Trascorso inutilmente il termine, il Comune provvederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori di ripristino addebitando le relative spese all'utente.

Articolo 20

Responsabilità degli utenti e conservazione della presa

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti i materiali costituenti l'impianto e gli apparecchi del Comune.

L'utente è quindi responsabile dei danni provocati da qualsiasi causa, non di forza maggiore, ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

Articolo 21

Uso dell'acqua e consumi abusivi

Il consumo dell'acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato.

L'utente è responsabile verso il Comune dell'effettivo impiego dell'acqua secondo l'uso dichiarato.

L'effettivo impiego può essere accertato d'ufficio dal Comune.

L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello contrattualmente stabilito è tenuto al pagamento delle eventuali maggiori tariffe dalla data di inizio di uso diverso rispetto a quello stabilito nel contratto di fornitura, qualora questo sia accertabile, o per il periodo minimo di un anno in caso di non accertabilità se questa risale a data antecedente, salvo il diritto **di sospendere la fornitura e** di esperire ogni altra azione civile e penale.

Articolo 22

Risoluzione del diritto delle forniture

L'Amministrazione avrà **il diritto di interrompere** la fornitura dell'acqua all'Utente, *con preavviso di almeno 15 giorni* e salva ogni azione giudiziaria nei seguenti casi:

-
- **mancata lettura per due volte consecutive del contatore, a motivo di impedimenti posti dall'Utente;**
- **infrazioni al presente regolamento**

Avvenuta l'interruzione l'Utente non potrà ottenere la ripresa della fornitura se non a seguito della regolarizzazione della situazione che ha portato all'interruzione ed alla successiva stipula di un nuovo contratto, secondo le procedure descritte al successivo art. 49.

In caso di fallimento dell'Utente, la fornitura è interrotta ed il contratto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa; qualora fosse interessato l'esercizio provvisorio, l'Amministrazione del fallimento dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura dell'acqua, secondo la procedura di cui al successivo art. 49.

Articolo 23

Categorie di fornitura ad uso privato

Le utenze di acqua potabile sono distinte secondo i seguenti usi:

a) uso domestico – per edifici adibiti all’uso abitazione familiare, comprese le aree pertinenti a loro collegate (cortili, orti, giardini, cantine ecc.), usi condominiali e i locali destinati ad abitazione anche di proprietà comunale.

b) uso non domestico.

Le utenze ad uso non domestico vengono suddivise nelle sotto categorie di utilizzazione seguenti:

b1) uso allevamento animali comprende gli agricoltori regolarmente iscritti all’albo dei coltivatori diretti per l’attività di cui alla categoria

b1) uso pubblico – comprendono i consumi relativi a fontane pubbliche, bocche antincendio impiantate sul suolo pubblico, impianti di irrigazione dei giardini pubblici, edifici comunali sede di uffici pubblici e cantieri, magazzini comunali, scuole pubbliche e casa di riposo;

b2) uso commerciale/artigianale/industriale – comprendono i consumi relativi a edifici, strutture, locali destinati alla produzione di servizi individuati nei centri sportivi, mercati, rimesse, convitti, istituti di credito, uffici privati, studi dentistici, negozi, lavanderie, saloni di estetica e di parrucchiera, supermercati, alberghi, bar, ristoranti, e quelli destinati allo svolgimento di attività produttive di beni quali opifici industriali e artigianali, cantieri edili, attività estrattiva;

b3) altri usi – comprendono i consumi relativi a edifici e strutture destinati a impianti sportivi comunali, immobili di proprietà comunale destinati a sedi di enti o associazioni non aventi fini di lucro, edifici destinati al culto, canonica, caserme, scuole private ed i consumi non riferibili alle categorie sopra evidenziate.

Articolo 23 bis

Bocche antincendio private

Per l’alimentazione di bocche da incendio viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi.

Il Comune provvede alla costruzione delle suddette prese sino al limite della proprietà privata.

L’utente deve fornire lo schema di installazione delle bocche da incendio e, se necessario, copia della relativa approvazione dell’Ispettorato Provinciale Antincendi.

Nel caso di variazioni non concordate, il Comune ha diritto ad applicare all’utente, a titolo penale, per ogni bocca di incendio effettivamente installata, il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche da incendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.

L’utente ha diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso di incendio e nei casi specificamente previsti nel contratto.

Quando si sia fatto uso di una bocca di incendio, l’utente deve darne comunicazione al Comune entro le 24 ore, affinché possa provvedersi alla risigillatura i cui costi verranno addebitati all’utente.

2.

TITOLO IV

Articolo 24 Misura dell'acqua

Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore. Per forniture provvisorie (cantieri) verrà installata a cura e spese del richiedente, un contatore **previa posizione** di sigillo di garanzia apposto dal Comune.

Articolo 25 Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze deve essere effettuato dall'utente in base alle bollette che vengono periodicamente presentate.

La bolletta dovrà contenere i consumi effettivamente letti e/o stima, salvo conguaglio. L'utente deve effettuare il pagamento secondo le modalità stabilite dal Comune e riportate sulla bolletta.

A carico dell'utente moroso saranno addebitati gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso ufficiale di sconto del momento aumentato di 3,5 punti percentuali.

Inoltre, trascorsi 30 giorni dalla decorrenza della bolletta, il Comune, non provvedendo l'utente al pagamento, diminuisce la pressione e la portata della fornitura dell'acqua all'Utente, salva ogni altra azione per il recupero del credito.

In caso di contestazione sull'importo fatturato, l'utente può presentare reclamo al Comune, ma è comunque tenuto ad effettuare il pagamento integrale della bolletta. Eventuali rimborsi saranno liquidati a parte dall'Amministrazione. Se il reclamo ed il successivo controllo vengono effettuati prima della scadenza del pagamento, riconosciuto l'errore, il Comune disporrà in proposito.

Articolo 26 Apparecchi di misura

I gruppi di misura sono acquistati dal Comune mentre sono installati e soggetti a manutenzione a cura e spese del richiedente. I medesimi rimangono comunque di proprietà del Comune.

Il tipo ed il calibro di essi sono stabiliti dal Comune, in relazione al tipo di fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto a denunciare all'atto della domanda .

Nel territorio comunale tutti gli utenti pubblici e privati devono essere dotati di un gruppo di misura della tipologia, modello previsto fornito dal Comune ai fini di ottimizzare il sistema di rilevazione dei consumi.

Il Comune ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazioni di calibro dovuto a variazioni di consumo dell'utente, il Comune si riserva di addebitare all'utente stesso tutte le spese derivanti da detta sostituzione.

Articolo 27

Posizione e custodia degli apparecchi di misura

I contatori sono collocati su indicazione dell'Amministrazione in pozzetti interrati o in apposite nicchie ricavate in muri in luogo pubblico o privato, facilmente accessibili agli addetti alla lettura e al controllo.

A monte e a valle del contatore viene collocato una saracinesca di intercettazione ed ogni altro accessorio che il Comune ritiene opportuno far installare.

Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento del posto del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Comune.

La manomissione dei suggelli da parte dell'utente e qualunque operazione da parte sua, destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, possono dar luogo **alla sospensione, previo preavviso di almeno 15 giorni,³ dell'erogazione ed alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune.**

I fatti di cui sopra saranno senz'altro attribuiti all'utente quando l'apparecchio misuratore è installato nei locali ad uso suo esclusivo.

L'utente ha obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

Articolo 28

Guasti agli apparecchi di misura ed accessori

L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura installati nei locali di sua pertinenza, ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo e da possibili manomissioni.

Nel caso di guasti o manomissioni l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune, che provvederà alle relative riparazioni o sostituzioni.

Articolo 29

Verbali di posa del contatore

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati i dati anagrafici dell'utente, il codice fiscale, la tipologia di utenza, l'immobile servito e/o porzione materiale, il tipo di apparecchio, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

I gruppi di misura possono essere rimossi o spostati solamente dal Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

Articolo 30

Rimozione e sostituzione del contatore

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura vengono stesi, su appositi moduli predisposti dal Comune, i relativi verbali firmati dall'utente e dagli incaricati comunali.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'utente.

Articolo 31

Letture dei misuratori

La lettura dei contatori sarà eseguita, anche in maniera automatica via radio, periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, secondo turni stabiliti dal Comune; l'Utente si impegna a permettere sempre il libero accesso ai propri immobili, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti di proprietà comunale o per altre esigenze di servizio, alle persone di ciò incaricate.

L'amministrazione potrà richiedere l'autolettura dei contatori da parte dell'utente, come potrà avvalersi di addebitare in base a stime sui consumi registrati o previsti per il periodo dell'anno di cui trattasi, con relativo conguaglio dei consumi in occasione della successiva prima lettura effettiva.

Quando a causa dell'utente sia impossibile verificare la lettura del contatore, o lo stesso non ottemperi nel termine prescritto all'autolettura dei contatori, l'amministrazione emetterà la bolletta in base ad una propria stima, riservando alla lettura successiva il relativo conguaglio, fatto salvo l'applicazione della sanzione prevista all'Art.53.

Articolo 32

Irregolare funzionamento del contatore

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione dello stesso, è valutato in misura uguale a quello corrispondente al periodo dell'anno precedente, o, in mancanza, in base alla media dei consumi rilevati sul territorio comunale.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'utente o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune con accertamenti tecnici insindacabili.

Articolo 33

Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente

Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti al capitolo "Caratteristiche metrologiche" dell'allegato A al D.P.R. 23/08/1982, n. 854 relativo ai contatori di acqua fredda, il Comune addebita le spese di verifica all'utente.

TITOLO V° NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Articolo 34 Prescrizioni e collaudi

Le installazioni private hanno inizio immediatamente dopo gli apparecchi di misura e comprendono tutti i tubi con i relativi accessori.

Le installazioni interne private sono eseguite a cura e spese del proprietario o dell'utente, che ne hanno la piena responsabilità e ne curano la relativa manutenzione,

Per la loro esecuzione, il proprietario e/o l'utente si affidano ad installatori di loro fiducia, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio od alle Associazioni Artigianali.

Nell'esecuzione degli impianti dovranno essere osservati i dettami e le prescrizioni della legge n. 46 del 5/3/1990.

Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di verificare gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo crede opportuno, senza che da ciò derivino assunzioni di responsabilità presenti e/o future.

Articolo 35 Installazioni delle condutture

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore a un metro dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto e a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizione tale da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

I giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità di detti luoghi.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.

Articolo 36 Collegamenti di impianti e accessori

E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o qualsiasi altra apparecchiatura di trattamento dell'acqua.

I sistemi per creare la disgiunzione idraulica tra gli apparecchi di cui al comma 1, del presente articolo e la rete idrica comunale, debbono essere approvati dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

E' ugualmente vietato il collegamento diretto dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

Articolo 37 Prese di terra

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici salvo quanto prescritto dalla normativa CEE specificata.

Articolo 38 Impianti di sollevamento

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni altro caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi d'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione dell'U.T.C., il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Articolo 39 Serbatoi

Nel caso in cui si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Articolo 40 Modifiche

Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga opportune e necessarie per il buon funzionamento degli impianti privati, e l'utente è obbligato ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti.

In caso di inadempienze il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione fino a che l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

Articolo 41
Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni a persone o cose che potessero derivare da deficienze degli impianti interni, anche se tali deficienze venissero rilevate dal proprio personale.

Articolo 42
Vigilanza

Il Comune ha sempre il diritto a far ispezionare dai suoi dipendenti in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati all'utilizzo dell'acqua nell'interno della proprietà privata, anche allo scopo di accertare eventuali abusi.

I dipendenti comunali, *previo congruo preavviso*,⁴ hanno pertanto la facoltà di accedere nella proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per accertarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento ed ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche non abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare gli impianti, di prescrivere modifiche, di sospendere la fornitura a quelle installazioni che non corrispondono alle direttive del presente regolamento.

Resta infine salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato nei casi precedentemente previsti.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 43

Tasse e imposte

La determinazione del sistema tariffario compresi gli adeguamenti periodici delle tariffe spetta all'organo comunale competente per legge.

Qualsiasi tassa od imposta presente o futura relativa al contratto, consumi, misuratori ed altro e che comunque si ripercuota sulla tariffa, è a carico dell'utente che la deve rimborsare al Comune unitamente all'importo sulla fornitura.

Articolo 44

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è in facoltà del Comune **di rifiutare o revocare** in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune stesso valutare.

Articolo 45

Obbligatorietà

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di richiederne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

Articolo 46

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Articolo 47

Riserve e modifiche

L'Amministrazione si riserva di modificare in tutto o in parte le presenti norme. Tali modifiche debitamente approvate dalle competenti autorità, si intendono obbligatorie anche per le utenze già in corso, salvo dichiarazione per iscritto all'Amministrazione di voler rescindere il contratto entro due mesi dalla notifica.

Articolo 48

Contestazioni giudiziarie

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti la fornitura ed in generale alla esecuzione del presente regolamento è quello di Tione di Trento

Articolo 49
Procedura per nuove forniture

L'utente che intende chiedere una nuova fornitura d'acqua deve inoltrare richiesta al Comune su apposito modulo.

A seguito di positivo riscontro dovrà essere effettuato il versamento alla Tesoreria Comunale della tassa di allacciamento e, per eventuali attraversamenti di strade o proprietà Comunali, di un'adeguata cauzione stabilita dall' U.T.C.

Versata tale somma sarà stipulato il contratto di fornitura.

Il contatore del calibro prestabilito verrà fornito in noleggio dal Comune, con nolo a carico dell'utente.

Le opere idrauliche, con fornitura e posa dei materiali e degli accessori individuati secondo lo schema predisposto dall' Ufficio Tecnico Comunale a partire dalla condotta principale al contatore, dovranno essere realizzate a spese e cura dell'utente, che dovrà avvalersi di un idraulico abilitato al rilascio del certificato di conformità secondo quanto previsto dall' Art.5 del presente regolamento.

Al termine dei lavori, dopo il controllo di regolare esecuzione dell'opera compresa l'eventuale sistemazione delle aree pubbliche interessate dai lavori, verrà redatto ai sensi dell' Art.29 del regolamento il verbale di regolare esecuzione delle opere di posa del contatore, e restituita la cauzione ai sensi dell' Art.18 comma "d".

TITOLO VII°

NORME TRANSITORIE

Articolo 50

Allacciamenti esistenti all'entrata in vigore del regolamento

Agli allacciamenti esistenti, ad esaurimento, possono verificarsi i seguenti casi anomali:


1) Un edificio con una sola abitazione ma con due o più allacciamenti all'acquedotto comunale.

- In tal caso è ammesso il montaggio di tanti contatori quanti sono gli allacciamenti alla rete idrica e il relativo consumo, indicato dai più contatori, verrà sommato. Per il pagamento del consumo verrà calcolato come utenza unica.

Consumo: Calcolato dalla somma delle letture
Contat. A + Contat. B = C

Fascia: Normale da applicare al consumo C

Ridotta:



2) Un edificio con due o più abitazioni e con un solo contatore che serve tutte le abitazioni.

- In tal caso il contratto unico verrà stipulato con tutti i proprietari, che sono responsabili in solido. Essendo il pagamento del consumo previsto a fasce con tariffe differenziate, i consumi previsti nelle fasce, saranno moltiplicati per il numero delle abitazioni.

Consumo: Lettura contatore A


Fascia: Per 3 appartamenti, valore in mc stabilito dalla moltiplicazione per 3 appartamenti, es:

1^ fascia da 1 a 100 mc -> da 1 a 300 mc

2^ fascia da 101 a 500 mc -> da 301 a 1500 mc

ecc.

Ridotta:



3) Un edificio con due o più abitazioni per le quali non è possibile montare il contatore singolo per tutte le abitazioni.

In tal caso si potrà provvedere al montaggio di un contatore generale e di contatori singoli all'interno delle abitazioni in cui è possibile. Il contratto sarà singolo per i proprietari che possono montare il singolo contatore; sarà unico e collettivo per quelli che usufruiscono del contatore generale. Il calcolo del consumo verrà effettuato per differenza di lettura fra il contatore generale e i singoli; per il contatore generale valgono le norme di cui al punto 2.

Consumo: Appartamento 4 - > lettura contat. B
Appartamento 1 - 2 - 3 > lettura Contat. A
meno Contat. B

Fascia: Vedi fasce ridotte come al punto 2

Ridotta:

4) Un edificio con due o più abitazioni ed una o più utenze non domestica



In tal caso si dovrà provvedere obbligatoriamente al montaggio di singoli o singolo contatori in modo da separare le utenze o l'utenza di diversa categoria. Le rimanenti potranno essere normate ai sensi dei precedenti punti.

Consumo: Distilleria - > lettura cont. B
Appart. 1 - 2 - 3 - > lettura Contat. A meno Contat. B

Fascia: Vedi fasce ridotte come al punto 2

Ridotta:

Nel caso che gli edifici contemplati nel presente articolo siano oggetto di ristrutturazione, l'utente dovrà obbligatoriamente adeguare l'impianto idrico alle norme di cui al capo I del presente regolamento.



Con l'entrata in vigore del regolamento, tutti gli allacciamenti esistenti dovranno essere regolarizzati e adeguati alle presenti norme.

L'utente, a seguito di pubblico avviso, dovrà provvedere a sue spese a individuare, in accordo con il Comune, e preparare l'alloggio idoneo alle apparecchiature di misura.

Tutti gli utenti dovranno provvedere a presentare la domanda di fornitura sui moduli predisposti dal Comune ed a stipulare il contratto relativo, con le procedure di cui all'art. 49.

Gli utenti che non provvederanno a quanto innanzi, saranno diffidati ad adempiere a tale obbligo entro 15 giorni dalla data di notifica della lettera: **trascorsi infruttuosamente i predetti giorni, l'amministrazione provvederà ad interrompere la fornitura dell'acqua.**

Articolo 52
Norme di sicurezza

L'utente dovrà osservare tutte le norme prescritte dalle autorità competenti e tutte le eventuali disposizioni, anche non indicate nel presente regolamento, che il Comune crederà di stabilire a garanzia e nell'interesse della sicurezza pubblica.

Quando sospende l'uso dell'acqua l'Utente deve chiudere accuratamente i rubinetti del contatore e degli apparecchi di utilizzazione. In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.

Sono comunque a carico dell'Utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Articolo 53
Sanzioni

Ferma restando la responsabilità penale per i fatti che costituiscono reato, salvo che il fatto sia previsto e punito da specifiche e più gravi disposizioni statali o regionali, per la violazione alle norme contenute nel precedente regolamento si applica la sanzione amministrativa da € 258.23 a € 774.69. In particolare sono previste le seguenti sanzioni:

- Mancata o infedele autolettura € 774.69
- Manomissione dell'apparecchio di misura € 774.69
- Danneggiamenti € 774.69

Salvo quanto previsto al paragrafo precedente, per le violazioni delle Ordinanze Sindacali emesse in conformità alle norme contenute nel presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa di € 258.23.

I rilievi verranno effettuati dalla Polizia Municipale e/o dal personale dell'Ufficio Tecnico.

Articolo 54

Compatibilmente con le norme di sicurezza e di organizzazione aziendale gli impianti già esistenti, salvo i gruppi di misura, anche se non perfettamente conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, saranno ritenuti idonei dal Comune, che comunque, si riserva nell'ambito del programma di razionalizzazione del servizio, di valutare nel proseguo del tempo eventuali modifiche da apportare agli impianti, negli interessi generali di sicurezza, economicità e di buon funzionamento.

Articolo 55

Fino a che non sarà installato il gruppo di misura, il pagamento per la somministrazione d'acqua alla singola utenza avverrà con il sistema tradizionale a spina.

Articolo 56

Nel caso di contatore comprendente più utenze (condominio, ecc.) ciascuna unità immobiliare potrà installare a sue spese un secondo contatore sul proprio impianto interno ai soli fini di una ripartizione interna dei consumi.

Articolo 57

Ai fini della gestione tecnica/manutentiva della rete acquedottistica il responsabile viene individuato nel responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
Responsabile della gestione amministrativo/contabile del servizio viene individuato nel responsabile dell'ufficio tributi.

Approvato dal Consiglio Comunale in data 20 luglio 1999 con deliberazione consiliare n. 78

Il Vice Sindaco
Valentini Diego

Il Segretario Generale
Forrer dott. Elio

In pubblicazione all'Albo comunale a termini dell'art. 100 del D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L, per dieci giorni consecutivi.

Pinzolo, li 23 luglio 1999

Il Segretario Generale
Forrer dott. Elio

LA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Publicato, a termini dell'art. 7, V comma, dello Statuto, per quindici giorni consecutivi mediante avviso all'Albo Comunale depositato nella Segreteria Generale dal _____ al _____

Pinzolo, li _____

Il Segretario Generale
Forrer dott. Elio